

Allegato "A" all'Atto Raccolta n. 4269

STATUTO

"FONDAZIONE FAUSTINO ONNIS ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1 - Denominazione e fondatori

È costituita la Fondazione denominata:

"Fondazione Faustino Onnis Ente del Terzo Settore".

Essa potrà far uso della denominazione abbreviata **"Fondazione Faustino Onnis ETS"**.

L'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà indicato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Detta fondazione è costituita tra la famiglia Onnis, nelle persone di Carmina Suergiu (vedova di Faustino Onnis) e dei suoi figli Mario Onnis, Giorgio Onnis, Giuseppe Onnis, Giovanni Onnis, Francesco Onnis, Anna Onnis, Paola Onnis, Luciana Onnis, nonché dei nipoti Alessandra Onnis (figlia di Ugo Onnis, deceduto, figlio di Faustino Onnis) e Jacopo Dessalvi (figlio di Annunziata Onnis, deceduta, figlia di Faustino Onnis) ed il Comune di Selargius.

I predetti assumono di diritto la qualifica di Fondatori Promotori.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dalle leggi in materia.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione opera nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna ed ha sede legale in **Selargius**.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 - Finalità e Scopi

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Specialmente la fondazione si occupa di:

- custodire e tramandare la memoria storica dell'artista Faustino Onnis al fine di valorizzarne la figura;

- studiare le opere degli scrittori e dei poeti Sardi nonché le varie forme di espressione artistica (canto, letteratura, cinema, teatro) presenti nella nostra Isola;

- analizzare la cultura sarda antica e quella contemporanea;

- promuovere la divulgazione della poesia e della letteratura ed, in generale, della lingua sarda in tutte le varianti nel resto della penisola e all'estero;

Per il detto fine, la fondazione opera principalmente nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**articolo 5, lettera d, D.lgs. 117/2017**);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**articolo 5, lettera f, D.lgs. 117/2017**);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017 (**articolo 5, lettera i, D.lgs. 117/2017**).

Tali settori vengono in questo statuto collettivamente definiti "settori rilevanti".

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Articolo 4 - Attività direttamente connesse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La fondazione favorisce ogni iniziativa ed attività che sia connessa, anche indirettamente, con gli scopi di cui al superiore articolo 3, in particolare:

- realizza il fondo librario "Faustino Onnis" nel quale verranno messi a disposizione del pubblico i libri personali del poeta;

- realizza e organizza l'archivio personale del poeta che accoglie le sue opere e i suoi manoscritti;

- può adibire, in accordo con l'Amministrazione comunale di Selargius, e in occasione di eventi aperti al pubblico, parte della biblioteca a museo intitolato alla memoria di Faustino Onnis nel quale, attraverso un'esposizione dei più significativi oggetti del poeta, sarà possibile ripercorrere e ricostruire le tappe fondamentali della sua vita;

- organizza un premio letterario in Lingua Sarda e una rassegna internazionale di poesia estemporanea con cadenza periodica;

- promuove borse di studio per tesi di laurea e/o ricerca e concorsi nelle scuole.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà inoltre:

- esercitare direttamente con contabilità separata imprese strumentali, per tali intendendosi quelle operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti nei settori rilevanti;

- compiere comunque tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari occorrenti o semplicemente opportune per il conseguimento degli scopi statutari, nei limiti di legge e del presente statuto;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti

e il pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio è composto dal **fondo di dotazione** descritto nel presente articolo e dal **fondo di gestione** di cui al successivo articolo 6.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il **fondo di dotazione** della Fondazione, che è intangibile, è costituito:

- dalla somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila) concessa dal Comune di Selargius;

- dal materiale letterario prodotto da Faustino Onnis (relazioni, poesie, racconti);

- da libri, riviste e raccolte antologiche appartenute a Faustino Onnis;

- dal materiale audiovisivo riguardante l'attività letteraria di Faustino Onnis;

- dal materiale didattico sulla grammatica e sulla sintassi della Lingua Sarda lasciati da Faustino On-

nis;

- da oggetti personali appartenuti a Faustino Onnis.

L'elenco analitico dei beni che gli eredi Onnis hanno donato alla Fondazione è contenuto negli allegati

a) e b) facenti parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo della Fondazione a rogito del

Notaio Fausto Puxeddu di Cagliari, rep. 127104/19519 del giorno 11 giugno 2007.

La donazione del sopracitato materiale non comprende i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento totale o parziale o con qualsiasi altro metodo delle opere, i quali restano riservati in via esclusiva

agli eredi Onnis.

I beni donati dalla famiglia Onnis alla Fondazione devono essere custoditi nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Selargius con un servizio che ne consenta la fruibilità al pubblico.

A tutela dei suddetti beni, il Consiglio Direttivo potrà stipulare idonea polizza assicurativa.

Articolo 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse ed è così costituito:

- da altri conferimenti, in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori-Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art.5;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le somme versate alla Fondazione a qualsiasi titolo non sono rimborsabili.

La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Presidente della Fondazione, dietro delibera del

Consiglio Direttivo che delibera, altresì, il loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno.

Articolo 8 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Sostenitori.

Art.9 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori il Comune di Selargius e i membri della Famiglia Onnis indicati al superiore articolo 1.

Art.10

Partecipanti Fondatori, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Istituzionali

Possono divenire **Partecipanti Fondatori**, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che contribuiscano al Patrimonio o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi dell'art.13 del presente Statuto.

Possono ottenere la qualifica di **Partecipanti Sostenitori** le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti istituzionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Direttivo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I **Partecipanti Istituzionali** sono gli Enti Pubblici e le Università che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella

stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante Fondatore, di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 11 - Esclusione e recesso

II Consiglio Direttivo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di quattro consiglieri su cinque l'esclusione dei Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori e Istituzionali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art.12 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente;
- il Presidente Onorario della Fondazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- Il Comitato Tecnico Scientifico;
- Il Segretario Generale;
- L'Organo di Controllo;

- Il Revisore dei Conti, qualora la revisione legale dei conti non sia attribuita all'Organo di Controllo;
- Il Tesoriere.

Tutte le cariche, fatta eccezione che per l'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti e il Tesoriere, s'intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio delle funzioni, come da regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art.13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, e precisamente:

- a) due rappresentanti del Comune di Selargius, uno dei quali è il Sindaco del Comune di Selargius o un suo delegato, mentre il secondo è un Consigliere Comunale di minoranza;
- b) due rappresentanti della famiglia Onnis scelti tra i Fondatori Promotori o i loro discendenti;
- c) un componente nominato dallo stesso Consiglio Direttivo tra i soggetti che abbiano comprovata esperienza, competenza e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni, salvo revoca o dimissioni anticipate e, in ogni caso, fino all'insediamento dei nuovi membri.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti consiglieri provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione, scegliendo il nuovo membro con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica, nel rispetto della composizione dell'organo prevista al comma 1, in modo che il nuovo componente appartenga alla medesima categoria di provenienza del membro cessato.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi,

- redige il bilancio consuntivo annuale entro il mese di febbraio, il bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre;
- delibera sulle direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità, i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 possono divenire Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Istituzionali, procede alla relativa nomina e ne cura l'iscrizione nel Libro dei Partecipanti;
- individua le aree di attività della Fondazione;
- nomina al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- nomina il Segretario Generale della Fondazione;
- nomina il Tesoriere e ne determina il compenso;
- nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza di quattro consiglieri su cinque, le modifiche allo Statuto;
- conferisce speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- delibera, con il voto favorevole della maggioranza di quattro consiglieri su cinque, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto e tutti gli atti che ritiene opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione;
- devolve all'Assemblea dei Partecipanti le decisioni sulle materie e sugli argomenti che riterrà opportuni.

I membri del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 6, D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte lo

ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di tre consiglieri.

È convocato dal Presidente di propria iniziativa o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

In caso di parità è determinante il voto del presidente che vale doppio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale ad opera del Segretario Generale, o, in caso di sua assenza, da un segretario verbalizzante nominato tra i presenti. Detto verbale dovrà essere firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.15

Presidente Onorario della Fondazione

I Fondatori Promotori, d'intesa con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Tecnico Scientifico, nominano il Presidente Onorario della Fondazione, il quale ha funzione meramente consultiva di supporto al Consiglio Direttivo.

Art.16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione, il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 17 - Il Segretario Generale e il Tesoriere

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori.

Il Segretario Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Segretario Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione ma non all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- predispone budget previsionali.

Il Tesoriere è un libero professionista che cura la contabilità, aggiornandola, redigendo i bilanci annuali preventivi e consuntivi della Fondazione, d'intesa con il Segretario Generale e con il Presidente. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Articolo 18 - Assemblea dei Partecipanti

I Fondatori Promotori, i Partecipanti Fondatori, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti Sostenitori, compongono l'Assemblea dei Partecipanti.

Essa si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il mese di febbraio e del bilancio preventivo annuale entro il mese di dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, inoltre, nomina L'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti e ne determina il compenso, ed è chiamata ad esprimere il proprio voto sulle materie e sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso a partecipare all'Assemblea, oltre ai Fondatori Promotori, ogni Partecipante regolarmente iscritto nel Libro dei Partecipanti, tenuto dal Consiglio Direttivo.

Ciascun Fondatore Promotore e ciascun Partecipante ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è convocata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a assicurare il ricevimento della convocazione, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea dei Partecipanti può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 19 - Organo di controllo e revisione dei conti

L'Assemblea dei Partecipanti nomina l'Organo di Controllo i cui membri restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo si compone di tre membri o

cinque membri effettivi e due supplenti secondo le disposizioni di cui all'art. 2397 Cod. Civ.

Almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico, in tal caso dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo monocratico si compone di un membro effettivo, e, ove nominato, di un supplente, il quale subentra al membro effettivo in caso di suo temporaneo impedimento.

L'Organo di Controllo è l'organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è obbligatoria solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Assemblea dei Partecipanti lo ritenga opportuno.

La revisione legale dei conti, quando non sia attribuita all'Organo di Controllo, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, che restano in carica cinque esercizi e possono essere riconfermati. Il Revisore resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art.20 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione, da individuarsi anche in ambito accademico e nei particolari settori delle discipline linguistiche, filologiche e storiche.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il pa-

rere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico possono svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle stesse condizioni previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Partecipanti entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione pubblica il bilancio della fondazione e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 22

Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 23

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Fondazioni del Terzo Settore

per il perseguimento di fini di pubblica utilità.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del predetto parere, sono nulli.

Articolo 24

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, quelle del D.Lgs. 117/2017 e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private.

Firmato: Luciana Onnis

" : dott. Federico Pavan Notaio